

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1112</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**QUERCI, VINEIS, FERRI MARIO**

*Presentata il 7 novembre 1972*

### Soppressione del ruolo aiutanti ufficiali giudiziari ed inquadramento degli stessi nel ruolo degli ufficiali giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione tende a porre termine al dissidio fra la categoria degli ufficiali giudiziari e quella degli aiutanti ufficiali giudiziari, che influisce negativamente sull'espletamento delle delicatissime mansioni che le due categorie svolgono e che di conseguenza, come è unanimemente riconosciuto, pregiudica il buon andamento dei servizi.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari, inoltre, denunciano continuamente il fatto che gli ufficiali giudiziari, allo scopo di impedire ad ogni costo una qualsiasi falciatura dei loro proventi, si servono degli aiutanti ufficiali giudiziari per i servizi di loro esclusiva competenza e ciò senza la necessaria applicazione prevista dagli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e demandano inoltre agli stessi tutte le notificazioni penali e l'assistenza alle udienze, servizi questi che nella quasi totalità, debbono essere eseguiti gratuitamente a norma del vigente ordinamento.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari, infine, lamentano che gli ufficiali giudiziari, allo scopo di lucrarne la trasferta, si servono di personale privato per far eseguire i protesti cambiari. Tra l'altro, il personale in parola nello svolgimento di tale illecita attività, viene identificato dalla pubblica opinione e dalle persone con cui viene in contatto, con gli aiutanti ufficiali giudiziari e quindi, al già grave danno economico, si aggiunge il pre-

giudizio morale a carico degli autentici aiutanti ufficiali giudiziari.

Con la creazione dell'ufficio unico, istituito con legge n. 1442 del 15 dicembre 1956 che nell'intenzione del legislatore aveva lo scopo di moralizzare e regolarizzare il servizio, la situazione è mutata. Anzi, il conflitto fra le due categorie si è fatto ancor più aspro, particolarmente dopo l'aumento della pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari di ben 600 unità.

Infatti l'aumento inteso a porre fine alla illecita attività di privati nel campo dei protesti cambiari, non ha impedito agli ufficiali giudiziari di continuare ad accaparrarsi i titoli cambiari e ad utilizzare il personale privato predetto.

La soluzione del problema si pone pertanto in termini di estrema urgenza e se veramente si vuole creare un clima nuovo capace di sanare radicalmente la gravità della situazione fra le due categorie e se soprattutto si vuole assicurare il buon andamento dei servizi non c'è altra alternativa che la sollecita unificazione dei ruoli delle due categorie.

È noto che oltre che nelle sedi di appartenenza gli aiutanti ufficiali giudiziari sono continuamente investiti delle funzioni di ufficiale giudiziario anche in altre sedi e ciò avviene spessissimo in considerazione anche del fatto che dalle numerose relazioni ispettive è sempre risultato che gli aiutanti ufficiali giudiziari, ogni qualvolta i Presidenti delle Corti di appello si sono avvalsi della loro opera per so-

stituire gli ufficiali giudiziari, hanno sempre dimostrato di essere all'altezza dei compiti loro conferiti.

Vogliamo quindi augurarci che vorrete confortare con il vostro suffragio la presente proposta di legge, tenendo soprattutto presente che l'innovazione in essa contenuta lungi dall'essere così ardua come potrebbe sembrare

a prima vista, è quanto mai rispondente alla realtà perché si tratta anche di sanzionare legislativamente una situazione esistente di fatto dal momento che gli aiutanti ufficiali giudiziari svolgono, di fatto e di diritto — quando non li sostituiscono addirittura — mansioni che sono proprie degli ufficiali giudiziari.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari, istituito con legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è soppresso. Gli aiutanti ufficiali giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel ruolo degli ufficiali giudiziari, di cui acquisiscono funzioni, competenze, diritti e trattamento economico rimanendo nelle rispettive sedi di appartenenza.

La pianta organica di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è modificata di conseguenza.

È abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

### ART. 2.

Agli ufficiali giudiziari provenienti dal soppresso ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari sono riconosciuti per intero gli anni di servizio prestati nel precedente ruolo con la conservazione del posto nella sede dove alla data della pubblicazione della presente legge sono addetti.

### ART. 3.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, provvedendosi alla copertura della relativa spesa con una quota delle maggiori entrate da portarsi in variazione al bilancio del corrente esercizio finanziario, o, in difetto, con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

### ART. 4.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.